



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA



Ordinanza n. 93/2026 in data 24 aprile 2026
“Sicurezza Balneare”





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo della Spezia:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO** il D.L. 21 maggio 2025, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2025, n.105, che «...*al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale...*» fissa la «...*stagione balneare...*» a partire «...*dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno...*», salva la facoltà delle regioni o degli enti locali di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana, prevedendo altresì che «...*al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici...*»;
- VISTA** la Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO** il Decreto 20 luglio 2011 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha sostituito il Decreto 9 novembre 2004, di aggiornamento dell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre";
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 in data 11 ottobre 2007 relativa al Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nonché il relativo regolamento;
- VISTA** la Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di «Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua»;
- VISTA** la Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto «Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento»;
- VISTO** il dp. prot. n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del



Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento «compatibilità tra attività nautiche: disciplina»;

VISTO il dp. n. M_TRA 040701 del 3 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente a quanto contenuto al punto 5) «uniformità nella disciplina delle attività marittime»;

CONSIDERATO che i litorali del circondario marittimo della Spezia sono costituiti in gran parte da coste a picco prospicienti zone di fondali immediatamente navigabili, mentre le spiagge esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la cui disciplina si ritiene necessario e opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

VISTA la propria Ordinanza n. 72 in data 04 maggio 2021 e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di specchi acquei, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi;

VISTA la propria Ordinanza n. 72 in data 28 aprile 2023 con la quale viene approvato il «Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo della Spezia»;

VISTA la propria Ordinanza n. 73 in data 28 aprile 2023 «Sicurezza Balneare»;

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 172/2003;

VISTI i contributi pervenuti dai Comuni rivieraschi del Circondario Marittimo della Spezia e dai dipendenti Uffici Locali Marittimi;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi, in data 17 aprile 2026, con i rappresentanti delle Associazioni Balneari;

VISTO il dp. prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

VISTI l'art. 11 *bis* della legge regionale n. 13 in data 28 aprile 1999 e il D.G.R. 261/2023 del 23 marzo 2023 di «Approvazione delle linee guida e di indirizzo afferenti alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza in materia di utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse ecc., di cui alla l.r. 13/1999»;

TENUTO CONTO che il sopracitato art. 11 *bis* pone in capo ai comuni la competenza per la gestione delle scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse;

VISTA la nota prot. 19727 in data 13 febbraio 2024 inerente alle Linee Guida della Regione Liguria per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate per i servizi di elioterapia nei periodi non rientranti nella stagione balneare;



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530**, il numero per le emergenze **112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- VISTO** il dp. prot. n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di porto - Guardia Costiera, con il quale sono state fornite una serie di disposizioni operative in materia di sicurezza balneare;
- VISTE** le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 13384 in data 16 aprile 2025, che forniscono indicazioni al fine di rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale, la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 2276 in data 24 marzo 2026 a oggetto «Adeguamenti alla normativa statale delle “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate»;
- VISTE** le autorizzazioni n. 1, in data 26.05.2025, n. 2, in data 24.07.2025, n. 3, in data 29.07.2025 e n. 4, in data 22.12.2025, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con le quali sono rispettivamente autorizzate la Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato (F.I.P.S.A.S.), la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) e la Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), a tenere “*corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, nonché al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti*”;
- VISTA** la nota prot. n. 41562 in data 18.03.2024 della Direzione marittima della Liguria recante «stagione balneare 2026 – ordinanze di sicurezza balneare – Linee di indirizzo»;
- VISTA** la nota in data 24.03.2026 della Regione Liguria con la quale viene aggiornata la dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo della Spezia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Sarzana, Ameglia, Lerici, La Spezia, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina;
- RITENUTO OPPORTUNO** aggiornare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza maturata nel settore;
- VISTE** le Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima)

ORDINA



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530**, il numero per le **emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza



ARTICOLO 1

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

- 1.1** Nell'ambito del circondario marittimo della Spezia, dal Comune di Sarzana al Comune di Deiva Marina inclusi, durante la «stagione balneare», **compresa tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre**, la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste a picco è riservata alla balneazione. Medesima riserva si applica nel caso di anticipo dell'inizio o posticipo della fine di detto periodo, di una settimana, come definito con provvedimento della Regione Liguria e/o del Comune competente per territorio.
- 1.2** Nel periodo di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari e limitatamente all'orario di fruizione compreso tra le ore 09.00 e le ore 19.00 i servizi di salvataggio devono essere sempre operativi, per garantire la sicura balneazione, con le modalità di cui al successivo articolo 5. Il principio si applica anche qualora la Regione o gli Enti locali ritengano di disporre un differente periodo temporale di fruizione nell'arco della giornata.
- 1.3** Gli specchi acquei di cui sopra sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3, a cura dei concessionari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti le spiagge libere.
- 1.4** Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 91 del d.m. 146/2008 e s.m.i., i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni adottati per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare attraverso idonei sistemi, ad esempio utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, munito di sagola lunga non più di 3 (tre) metri) o utilizzando una boa di segnalazione (*swim buoy/ tow float*) e/o indossando una calotta ad alta visibilità, di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile

ARTICOLO 2

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 2.1** La balneazione è permanentemente VIETATA:
- 2.1.1** All'interno dei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio, salvo specifiche e puntuali deroghe, sentito previamente l'Ente gestore;
- 2.1.2** nel raggio di **metri 150** da ostruzioni e/o moli, dall'imboccatura dei porti e dalle strutture foranee più esterne;
- 2.1.3** all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati in



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



conformità all'ordinanza n. 72/2023 di questa Capitaneria di porto;

- 2.1.4 entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione, salvo diverse indicazioni contenute nelle ordinanze che disciplinano i lavori;
- 2.1.5 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 150**. Qualora vi siano spiagge ubicate a una distanza inferiore ai 150 metri, il divieto di balneazione si applica agli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso / uscita dagli approdi/pontili/attracchi;
- 2.1.6 per un raggio di **metri 300** dalle navi alla fonda in rada;
- 2.1.7 a immediato ridosso dei luoghi ove sfociano fiumi, canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
- 2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
- 2.1.9 nel raggio di **10 metri** dagli impianti di mitilicoltura/itticoltura;
- 2.1.10 in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposite Ordinanze delle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 3

SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

- 3.1 Il limite esterno delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, per tutta la durata della stagione balneare di cui all'art. 1.1, a cura dei gestori /concessionari delle strutture balneari, degli esercenti le attività di noleggio di attrezzature sulle spiagge e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo e posti a una distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.
- 3.2 Nelle spiagge libere, qualora le Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO”**.
- 3.3 Relativamente allo specchio acqueo all'interno della **“baia di Porto Venere”** (compreso dalla congiungente P.ta Castagna - P.ta Torre Scuola a levante e fino alla congiungente P.ta S. Pietro - P.ta Beffettuccio a ponente) la fascia di mare riservata alla balneazione si estende sino a una distanza di 10 metri dagli impianti di mitilicoltura. Tale zona dovrà essere appositamente delimitata a cura dei titolari delle



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



strutture balneari prospicienti, o della locale Civica Amministrazione nel caso di spiagge libere, con una sagola tarozzata intervallata da gavitelli rossi ogni 25 mt.

3.4 Nella zona «A» in località Manarola del Comune di Riomaggiore e nelle zone dei Comuni di Vernazza e Lerici, come meglio specificato nelle planimetrie allegate, è consentita la balneazione in linea con i PUD comunali, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- a cura del concessionario/civica amministrazione, la zona di mare di cui sopra deve essere delimitata, mediante idoneo **cavo tarozzato galleggiante** - conformemente allo stralcio planimetrico allegato - ancorato al fondale. Nelle ore diurne detto cavo deve essere segnalato **con boe forate di colore rosso e arancione alternate e, nelle ore notturne, con boe luminose, di colore giallo, a intervallo di 5 metri**;
- ferme restando le vigenti disposizioni in materia, le manovre di ingresso/uscita dal porticciolo dovranno essere effettuate alla velocità minima di sicurezza, tale da non generare moti ondosi potenzialmente rischiosi per la sicurezza dei bagnanti;
- in caso di assenza, anche temporanea, dei suddetti segnalamenti e delimitazioni, la balneazione rimane vietata fino al ripristino degli stessi;
- i segnalamenti e le delimitazioni di cui al presente articolo sono sempre interdetti all'ormeggio di qualsiasi unità.

Le disposizioni sopracitate si applicano in maniera analoga agli altri comuni rivieraschi, previa comunicazione all'Autorità marittima della variante al PUD con allegata planimetria.

3.5 Fatti salvi i limiti già previsti dall'Ordinanza 72/2023 sul Diporto Nautico, negli specchi acquei riservati alla balneazione, opportunamente segnalati, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30**, è vietata la navigazione a motore e la sosta all'ancora a qualsiasi unità nautica, nonché il transito di qualsiasi unità navale dotata di propulsione, *surf*, *windsurf*, *kitesurf*, *wingfoil*, *jet sky* e altri mezzi assimilabili, a eccezione di

- a) natanti da diporto tipo *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò nonché *sup* (*stand up paddle*) e simili;
- b) moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate;
- c) mezzi navali delle pubbliche amministrazioni autorizzate e delle forze di polizia.

3.6 Nelle zone di mare prospicienti i costoni rocciosi a picco, non frequentate da bagnanti, è consentita la navigazione a motore al minimo di velocità e la sosta all'ancora di unità nautiche purché sia osservata ogni precauzione e accorgimenti necessari per evitare danni a terzi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 72 in data 04 maggio 2021 di questa Capitaneria di porto.

3.7 È obbligo dei gestori/concessionari, nelle strutture balneari, e dei Comuni, relativamente alle spiagge libere, di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

3.8 È altresì obbligo dei gestori/concessionari, nelle strutture balneari, e dei Comuni, relativamente alle spiagge libere, di controllare frequentemente, e in particolar modo



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



in occasione di mareggiate, il corretto posizionamento dei gavitelli, provvedendo al loro tempestivo ripristino, che dovrà comunque avvenire entro il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

- 3.9 È sempre vietato** l'ormeggio di qualsiasi unità ai gavitelli e alle sagole di segnalazione/delimitazione anche all'esterno della zona di mare interdetta.

ARTICOLO 4

SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE SICURE

- 4.1** I concessionari delle strutture balneari, gli esercenti le attività di noleggio di attrezzature sulle spiagge e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite oltre il quale è imprudente si spingano i meno esperti al nuoto.
- 4.2** Il limite di tali acque sicure (**metri -1,30**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, a intervalli non superiori a metri 5, saldamente ancorati al fondo, in corrispondenza della relativa batimetrica. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”**.
- 4.3** Qualora la batimetrica di sicurezza anzidetta sia immediatamente prossima alla battigia, l'adeguata segnaletica potrà essere apposta in alternativa ai galleggianti. Resta nella diretta responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare comunque il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente i gavitelli di colore bianco laddove il repentino dislivello del fondale e/o particolari condizioni locali rendano ragionevolmente consigliabile tale soluzione.
- 4.4** È obbligo dei gestori/concessionari, nelle strutture balneari, e dei Comuni, relativamente alle spiagge libere, di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 4.5** È altresì obbligo dei gestori, negli stabilimenti balneari, e dei Comuni, relativamente alle spiagge libere, di controllare frequentemente, e in particolar modo in occasione di mareggiate, il corretto posizionamento dei gavitelli, provvedendo al loro tempestivo ripristino, che dovrà comunque avvenire entro il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

ARTICOLO 5

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: DISPOSIZIONI GENERALI

- 5.1** Nel periodo e negli orari specificati agli articoli 1.1 e 1.2, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest'Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente,



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, e segnatamente:

- a) i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
- b) gli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione site (anche su proprietà privata) a immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti e/o di terzi di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
- c) coloro i quali sono autorizzati dalle civiche Amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia;

ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre (salvo anticipo dell'inizio o posticipo della fine di detto periodo di una settimana con provvedimento della Regione Liguria e/o del Comune competente per territorio), negli orari di apertura al pubblico senza soluzione di continuità.

I concessionari/gestori di strutture balneari/spiagge libere attrezzate devono comunicare alla Capitaneria di porto della Spezia le modalità con le quali viene effettuato il servizio, nelle forme stabilite con la scheda informativa in allegato.

5.2 Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma, qualora al di fuori della "stagione balneare" le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all'occupazione dell'arenile e/o all'esercizio di attività commerciali o turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico, in assenza di un servizio di salvamento attivo, per soli fini elioterapici, i relativi responsabili sono tenuti a:

- a) issare una bandiera rossa, in posizione ben visibile a giro d'orizzonte, su un pennone posto all'interno della concessione;
- b) esporre un numero adeguato di cartelli, in funzione dell'ampiezza della spiaggia, conformi a quanto previsto dalla Regione Liguria. Qualora gli stessi non riportino l'assenza del servizio di salvataggio lo stesso dovrà essere integrato con cartello riportante la seguente dicitura "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**";
- c) non fornire all'utenza alcun servizio direttamente riconducibile all'attività di balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe ecc.) o altri mezzi simili.

5.3 I menzionati cartelli, sulla cui presenza e idoneità allo scopo il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in più lingue (italiano, inglese, più altre eventuali lingue a seconda della provenienza dei flussi turistici del comune in questione, sulla scorta di una valutazione mirata al caso). Nel caso di rimozione / deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

5.4 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi, di colore rosso, e relativi presidi di



sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.

- 5.5** Il servizio di salvamento, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni rivieraschi. Qualora le stesse civiche Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto della Spezia e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. È fatto carico agli stessi Comuni rivieraschi di procedere a frequenti ricognizioni del litorale, finalizzate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 5.6** Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l’indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.

ARTICOLO 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: PRESCRIZIONI PER LE POSTAZIONI DI SALVATAGGIO

- 6.1** Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i soggetti ivi indicati devono predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.
- 6.2** Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:
- 6.2.1** Una postazione di salvataggio ben visibile, **presente per ogni 80 (ottanta) metri o frazione di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere collocata in posizione possibilmente centrale, o comunque idonea a consentire la sorveglianza del tratto di mare e a essere localizzata dai bagnanti, presidiata costantemente da almeno **un assistente bagnanti marittimo** munito di
- a) idoneo brevetto - rilasciato dalle società di salvamento autorizzate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - in corso di validità;
 - b) certificato di idoneità fisica ex art. 11, comma 1, lett.c) del d.m. 85/2024;
 - c) brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (BLSD) custoditi presso la struttura balneare.
- 6.2.2** Il gestore della struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l’equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all’interno dei periodi in cui esso è obbligatorio. In assenza del servizio di salvataggio, l’accertatore dispone la chiusura della struttura balneare sino al ripristino



di tale servizio e fa issare la bandiera rossa di cui al successivo punto 6.2.6 lett. c).

6.2.3 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

6.2.4 I soggetti di cui all'art. 5.1 devono mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un pattino di salvataggio, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso, e recante la dicitura **“SALVATAGGIO”** su ambo i lati, completo di scalmiere, remi, un mezzomarinaio o gaffa, ancorotto (o ancora galleggiante) collegato all'unità con almeno 10 metri di sagola, salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Qualora l'assenza di arenile renda impraticabile il posizionamento/messa a mare del mezzo, lo stesso potrà essere sostituito da mezzi o attrezzature di salvataggio alternativi scelti dal gestore in funzione di una preventiva analisi del rischio dallo stesso effettuata.

6.2.5 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

6.2.6 In posizione ben visibile e comunque all'interno della concessione demaniale deve essere issata su un pennone:

- a) **VERDE**: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
- b) **GIALLA**: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- c) **ROSSA**: balneazione sconsigliata, pericolosa o vietata, con o senza servizio attivo e, in particolare:
 - c.1**: in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvamento
 - c.2**: in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, a intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora (megafono o impianto di filodiffusione);
 - c.3**: in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento,
 - c.4**: in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità.

Le bandiere devono essere issate sul pennone dall'assistente bagnati incaricato, in base a un'analisi delle condizioni meteomarine svolta dal personale in possesso del brevetto di cui al punto 6.2.1 congiuntamente al titolare/concessionario o dal responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione a un piano di salvataggio collettivo.

Sul pennone, nonché all'ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) indicante, il significato delle bandiere.

6.2.7 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- a) un binocolo;
- b) un paio di pinne (di misura adeguata a poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
- c) un fischietto a doppia camera;
- d) una maschera subacquea e *snorkel*;
- e) un *rescue can* (c.d. *baywatch*) o similare;
- f) un giubbotto di salvataggio tipo *life jacket*;
- g) fune di salvataggio di **200 metri** tipo galleggiante con cinture o bretelle montata su rullo fissato saldamente al terreno;
- h) le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.6.

6.2.8 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere presenti due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**.

6.2.9 Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti a carattere temporaneo o permanente (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: ASSISTENTI BAGNANTI

7.1 L'assistente bagnanti marittimo in servizio deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e **non può essere destinato ad altre attività**. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti. Questi ultimi ne rispondono in solido.

7.2 L'assistente bagnanti marittimo deve inoltre:

- indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “**SALVATAGGIO**”;
- tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare tempestivamente **all'Autorità marittima** eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione, inviando entro 24^h, via *mail* o a mano, anche tramite il titolare/gestore, l'apposita «scheda di rilevazione incidenti» in allegato;
- stazionare costantemente durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno;
- utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone* o similari)



esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;

- approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.

ARTICOLO 8

PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO

- 8.1** Ogni concessionario e/o gestore di struttura balneare deve dotarsi almeno, come dotazione minima e salvo diverse e/o ulteriori attrezzature/dotazioni prescritte dalle competenti Autorità sanitarie e/o dalla Regione Liguria e/o dal Comune competente per territorio, di una **cassetta di primo soccorso** costituita dal seguente materiale:

materiale per medicazione:

- guanti monouso latex-free di varie misure;
- pinzette di medicazione sterili monouso;
- disinfettante a base di clorexidina 0,05%;
- pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
- rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- rotolo cerotto 2,5 cm;
- confezione cerotti medicati;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;

materiale per rianimazione cardiopolmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espandibile (AMBU) corredato di maschere facciali, misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo *pocket mask*);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litro/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili; le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatriche;

altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperte isotermitiche;
- forbici;



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- laccio per emorragie arteriose tipo “Esmarck”;
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

8.2 Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso adibito esclusivamente a pronto soccorso, riportante la crocerossa e l'indicazione **"punto di primo soccorso"**. All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

8.3 All'atto dell'adozione di specifiche disposizioni in materia da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute, le presenti disposizioni ordinatorie devono intendersi automaticamente abrogate.

ARTICOLO 9 PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di strutture balneari e/o Comuni rivieraschi per le spiagge libere.

9.2 In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 80 (ottanta) metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

9.3 Il piano organico deve riportare: chiara indicazione degli stabilimenti balneari e/o tratti di spiaggia libera per i quali sia condiviso il servizio, dell'eventuale raggruppamento / associazione / società che lo eroga e del suo legale rappresentante, dell'ubicazione delle postazioni di salvataggio, delle caratteristiche delle unità addette al salvataggio e della loro dislocazione.

9.4 Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa, deve essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso alla Capitaneria di porto della Spezia (cp-spezia@pec.mit.gov.it) entro e non oltre **5 giorni precedenti la sua attivazione**.

ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

10.1 È data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter) e/o un S.U.P. (*stand up paddle*) **quale integrazione ma non in alternativa al pattino di salvataggio di tradizionale impiego**, di cui al precedente art. 6 punto



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530**, il numero per le emergenze **112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



6.2.4, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto della Spezia. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul diporto nautico di cui all'ordinanza n. 72/2023 «Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo della Spezia», nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il conduttore della moto d'acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitato al salvataggio;
- b) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- c) polizza assicurativa dell'unità, da fornire in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- d) la moto d'acqua deve essere del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta “**SALVATAGGIO**” e non essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un Organismo notificato (ente tecnico) in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;
- f) installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
- g) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata.

10.2 Il conduttore della moto d'acqua e l'addetto al salvataggio devono indossare un giubbotto di salvataggio di tipo omologato.

10.3 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, morfologia della costa, ecc.). La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

10.4 È data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- a) *longboard* (tavola da salvataggio);
- b) *rescue tube*;
- c) salvagente a marsupio gonfiabile;
- d) giubbotto di salvataggio gonfiabile.

10.5 È data facoltà ai titolari, o ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, muniti di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è costituito dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti di salvataggio.



Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 5-6-7, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

In caso di presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore **non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto**, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI

- 11.1** I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **N.U.E. 112** e il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare . Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza e importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tali numeri unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare le linee con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso e ostacolare interventi reali o urgenti.
- 11.2** Ogni stabilimento deve essere dotato di idonea sistemazione antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia e di un megafono ovvero di un impianto di diffusione sonora per la divulgazione di avvisi di sicurezza e di pubblico interesse a favore dell'utenza.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO DELLA PESCA

- 12.1** L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (regolamentata al successivo articolo 13), **È VIETATA** nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 (comunque, da 30 minuti prima a 30 minuti dopo rispettivamente l'orario di inizio e di termine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dall'Autorità Regionale), ovvero in presenza di bagnanti.
- 12.2** In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permanere all'intero della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca.



ARTICOLO 13 ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA

- 13.1** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128-*bis*, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **È SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del circondario marittimo frequentate da bagnanti fino a una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva. In presenza di coste a picco, frequentate da bagnanti, nel rispetto dell'ordinanza n. 72 in data 04 maggio 2021 la pesca subacquea è consentita a distanza non inferiore a metri 250 dalla costa, negli orari di balneazione. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. **Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile.**
- Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 14.1** Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui **all'ordinanza n. 72/2023** della Capitaneria di porto della Spezia: «*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo della Spezia*», consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia.
- 14.2** È vietata qualsiasi attività di superficie e subacquea nelle zone di mare disciplinate con **ordinanza n. 72 in data 04 maggio 2021** e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di specchi acquei, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del circondario marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi.

ARTICOLO 15 PUBBLICITÀ

- 16.1** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché mediante affissione all'albo dei Comuni confinanti compresi nella circoscrizione territoriale oltre che mediante opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.
- I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI

17.1 La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 73/2023 in premessa citata, nonché ogni altra precedente disposizione con essa incompatibile, deve inoltre essere esposta a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione nelle strutture ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- dell'art. 673 del Codice penale.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V. (CP) Alessio MORELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D..

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSIO MORELLI

In Data/On Date:

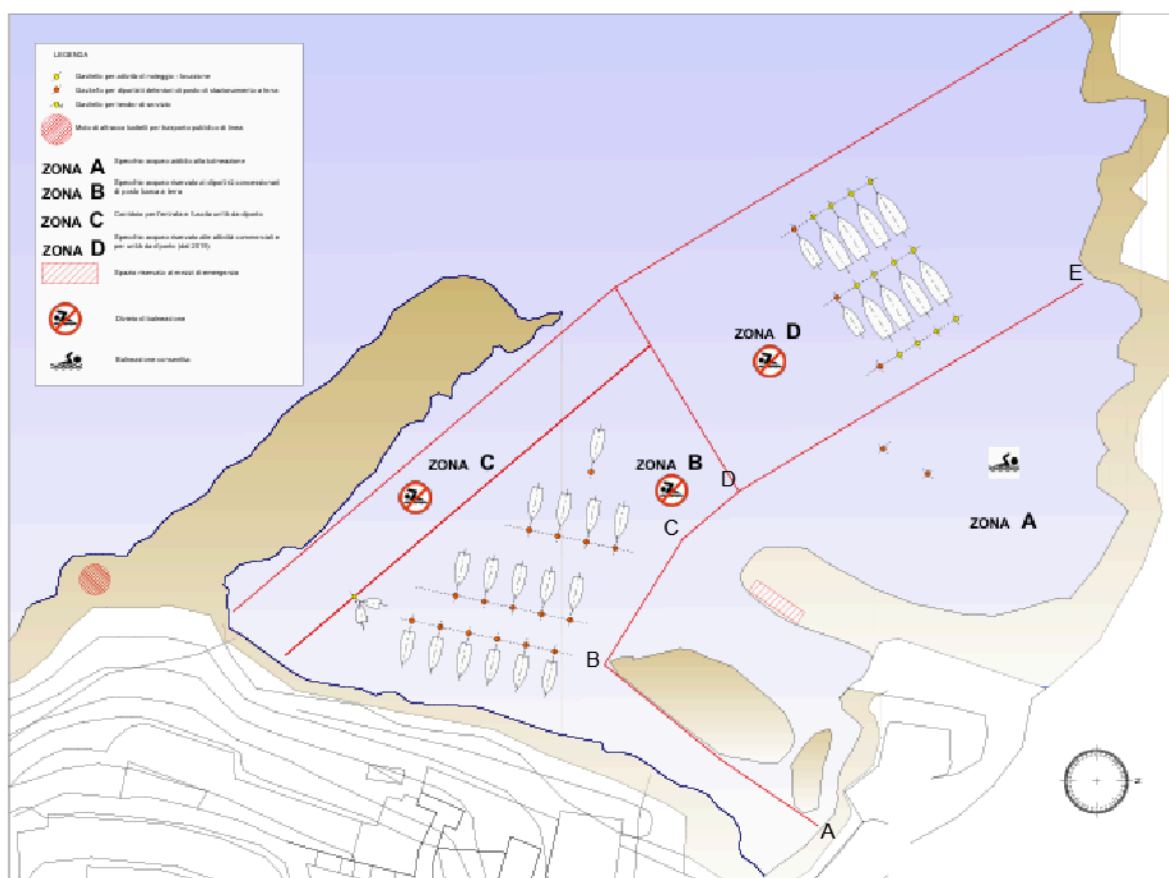
venerdì 24 aprile 2026 11:37:54



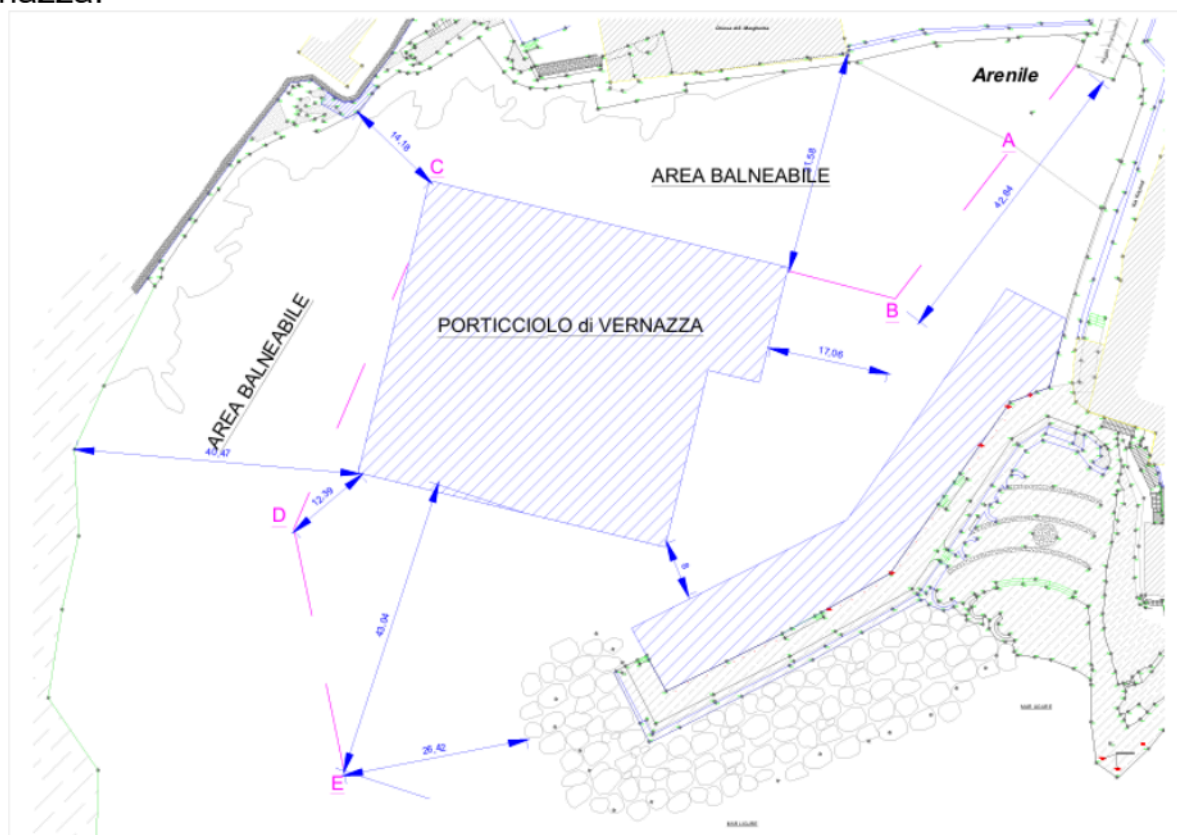
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530, il numero per le emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- Manarola:



- Vernazza:





Allegato Ordinanza di sicurezza balneare 2026



CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA
Alla Tel. 0187/25811 - pec: cp-laspezia@pec.mit.gov.it
e-mail: cplasppezia@mit.gov.it



01872581222

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via/p.zza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento ☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza battigia mt. _____

Condizioni meteo ☐ Cattivo ☐ Buono ☐ Variabile tendente al miglioramento
☐ Variabile tendente al peggioramento

Stato del Mare ☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato

Vento ☐ Assente ☐ Debole ☐ Forte

☐ Bandiera verde issata ☐ Bandiera gialla issata ☐ Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito:

Comune: _____

Stato se stranieri: _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

CAUSA INCIDENTE

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Dolore all'addome | ☐ Mal di testa | ☐ Vomito | ☐ Trauma (.....) |
| ☐ Medusa | ☐ Dolore al torace | ☐ Crisi di panico | ☐ Annegamento |
| ☐ Puntura di pesce | ☐ Congestione | ☐ Emorragia | ☐ Svenimento |
| ☐ Puntura di insetto | ☐ Ferita da taglio | ☐ Convulsioni | ☐ Altro (.....) |

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento

- ☐ Nessuna
☐ 118

- ☐ Guardia Costiera
☐ Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:

.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma

.....
.....



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530, il numero per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di porto della Spezia, all'indirizzo cp-laspezia@pec.mit.gov.it entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____

Spiaggia/Stabilimento balneare denominato _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/spiaggia libera attrezzata/spiaggia libera:

QUADRO A

Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):

Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ (_____) in via _____ n. _____
stabilimento balneare/spiaggia _____
recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____

☐ Struttura balneare che si avvale di un piano collettivo di salvataggio comunicato all'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura dell'addetto/i al salvataggio dello stabilimento balneare/ spiaggia libera attrezzata/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B

1. Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:

2. Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

3. Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

L'addetto alla sorveglianza

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE(H24)



NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE



CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

018725811

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FOCE DEL MAGRA

0187648066

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LERICI

0187964545

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO VENERE

0187790768

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LEVANTO

0187808150



In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530**, il numero per le **emergenze 112** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

